

CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI DESTINATI A MERCATI AI SENSI
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160,
ART. 1 COMMI 837 - 846

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020
In vigore dal 01.01.2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 1
Art. 2 - Tipologie, luoghi e orari di svolgimento dei mercati	pag. 1
Art. 3 - Soggetto passivo	pag. 1
Art. 4 - Modalità di applicazione del Canone e determinazione delle tariffe	pag. 1
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	pag. 2
Art. 6 - Versamento del Canone	pag. 2
Art. 7 - Rinvii	pag. 3
Art. 8 - Norme transitorie	pag. 3
Art. 9 - Entrata in vigore	pag. 3

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, introdotto dai commi da 837 a 846 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Tipologie, luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Per le tipologie dei mercati attuate nel territorio comunale, i luoghi di assegnazione e gli orari di svolgimento degli stessi, si rinvia a quanto approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 27 novembre 2003, n. 29 del 24 maggio 2006, n. 35 del 28 settembre 2007 e n. 43 del 17 novembre 2016, nonché con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 7 aprile 2009.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 4

Modalità di applicazione del canone e determinazione delle tariffe

1. Per le occupazioni di mercato annuale, ove istituito, il Canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla tipologia, alla superficie occupata e alla zona del territorio comunale come prevista all'allegato A del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio n. 52 del 30 dicembre 2020.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il Canone è determinato in base alla tariffa giornaliera determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla tipologia, ai settori merceologici alimentare e non alimentare, alla superficie occupata, alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore, e alla zona del territorio comunale come prevista all'allegato A del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 30 dicembre 2020.
3. Il Canone costituito ai sensi dei commi 1 e 2 è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La superficie occupata da considerare per il calcolo del Canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
5. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

Articolo 5

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale, ove istituito, l'importo del Canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il Canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il Canone dovuto dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
5. Per le occupazioni di mercato fisso la durata oraria ai fini della determinazione della tariffa è di 5 ore.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi non si applica la riduzione del 50% prevista dall'articolo 32, comma 1, lettera l) del Regolamento sul Canone approvato con Delibera di Consiglio n. 52 del 30 dicembre 2020.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Articolo 6

Versamento del Canone

1. Il Canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 400,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità del Canone deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del Canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del Canone deve essere

effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma

Articolo 7

Rinvii

1. Per ogni altra disposizione concernente:
 - la domanda di occupazione;
 - il subentro, la cessazione, il rinnovo e la rinuncia alla concessione/autorizzazione del suolo pubblico;
 - la revoca e la decadenza della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo;
 - le occupazioni abusive;
 - le sanzioni, le indennità e gli interessi;
 - la rateizzazione dei pagamenti su provvedimenti di accertamento del Canone;
 - i rimborsi;
 - il contenzioso;
 - il trattamento dei dati personali,si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento sul Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 30/12/2020, in quanto compatibili con il presente Regolamento e con la normativa vigente nel tempo.

Articolo 8

Norme transitorie

1. La gestione del Canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal Canone, l'eventuale adeguamento della stessa dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dalla sua approvazione.
3. Per i primi tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono applicabili le tariffe e i coefficienti di adeguamento delle stesse, nonché la zonizzazione del territorio comunale e i parametri di riduzione e maggiorazione previsti per la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 371 del 3 ottobre 1994, n. 414 del 29 dicembre 1994 e n. 101 del 30 ottobre 1995.
4. All'atto dell'entrata a regime delle banche dati gestionali con le tariffe, i coefficienti, le zone e i parametri previsti per il Canone di cui al presente Regolamento, verrà predisposto il conguaglio delle somme dovute non conteggiate durante il periodo transitorio di cui al precedente comma.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Qualora nuove disposizioni legislative introducano un rinvio alla data di entrata in vigore del Canone prevista dal comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, verrà assunta la nuova data anche ai fini dell'entrata in vigore del presente Regolamento.